

**REGOLAMENTO
PER LA DETERMINAZIONE E
L'APPLICAZIONE:**

- **DEI CONTRIBUTI PECUNIARI DI CUI
ALL'ART. 16 D.P.R. 380/01;**
- **DELL'INDENNITA' PECUNIARIA (ART.
167 D. LGS. 42/04);**
- **DELLE SANZIONI DI CUI ALL'ART. 24
D.P.R. 380/01;**
- **DELLE MODALITA' DI PAGAMENTO DEI
DIRITTI DI SEGRETERIA PER DIA, SCIA
ED ISTANZE PER INSEGNE
PUBBLICITARIE**

Approvazione	Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 60 del 08/10/2015
Entrata in vigore	Regolamento entrato in vigore il 23/10/2015

Regolamento per la determinazione e l'applicazione:

- **dei contributi pecuniari di cui all'art. 16 D.P.R. 380/01;**
- **dell'indennità pecuniaria (art. 167 D.lgs. 42/04);**
- **delle sanzioni di cui all'art. 24 D.P.R. 380/01;**
- **delle modalità di pagamento dei diritti di segreteria per DIA, SCIA ed istanze per insegne pubblicitarie.**

Art. 1 - Oggetto del regolamento

Il presente regolamento, nell'ambito del vigente quadro normativo e regolamentare, statale e regionale, disciplina la determinazione, l'applicazione e la corresponsione del contributo di costruzione, del contributo straordinario, dell'indennità pecuniaria, delle sanzioni per la ritardata presentazione della domanda di agibilità e il pagamento dei diritti di segreteria per DIA, SCIA e le istanze per insegne pubblicitarie.

Titolo I - Contributo di costruzione

Art. 2 - Campo di applicazione

Il rilascio del Permesso di Costruire (PdC), la presentazione della Denuncia di Inizio Attività alternativa al permesso di costruire (DIA) e della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) nei casi di cui all'art. 22 del D.P.R. 380/01, e il mutamento di destinazione d'uso, ancorché non accompagnato da opere, di cui all'art. 23 ter del D.P.R. 380/01, comportano, nel caso di aumento del carico urbanistico, la corresponsione del contributo commisurato all'incidenza degli oneri di urbanizzazione nonché al costo di costruzione ai sensi dell'art. 16 D.P.R. 380/01.

Il contributo di costruzione sarà dovuto anche nei seguenti casi:

- a) per interventi di restauro e risanamento conservativo di unità immobiliari o parte di esse unicamente nel caso in cui il progetto preveda un mutamento della destinazione d'uso dei locali ai sensi dell'art.23 ter del D.P.R. 380/01;
- b) per la realizzazione di autorimesse interrato (parcheggi) ai sensi dell'art.9 della L.122/1989 ed art. 3 Norme Tecniche Operative (NTO) del PI, qualora non venga costituito un atto di vincolo pertinenziale dell'autorimessa all'unità immobiliare di riferimento;

- c) per gli ampliamenti superiori al 20% del volume esistente di edifici unifamiliari;
- d) per gli impianti, le attrezzature, le opere pubbliche o di interesse generale realizzate dagli enti non istituzionalmente competenti come precisato al successivo art. 7;

Art. 3 - Determinazione del contributo

Il contributo di costruzione è determinato all'atto del rilascio del Permesso di Costruire o di presentazione della DIA/SCIA, con riferimento ai valori tabellari vigenti al momento del rilascio del PdC o della presentazione della DIA/SCIA, ovvero ai valori tabellari approvati in sede di manovra finanziaria al bilancio di previsione del Comune.

Per la determinazione del contributo si richiamano le disposizioni di cui al D.P.R. 380/01 (in particolare gli artt. 16, 17, 19), nonché le disposizioni di cui alla L.R. 61/85 (in particolare artt. da 81 a 88, 110, 111, nonché l'all. A della medesima legge), che non siano in contrasto con i principi fondamentali desumibili dal D.P.R. 380/01.

Per gli interventi con destinazione d'uso residenziale e turistica, l'altezza lorda indicata all'art. 82 della L.R. 61/85 è da intendersi come somma dell'altezza netta più lo spessore del solaio. Lo spessore del solaio dell'ultimo piano abitabile, qualora non indicato negli elaborati progettuali, verrà considerato nominalmente in cm 30. La quota del costo di costruzione da applicare nel caso di nuova costruzione o ristrutturazione di immobili destinati ad attività turistiche, commerciali e direzionali, è data dalla somma delle percentuali A e B di cui alla tabella a seguire, da applicarsi al preventivo di spesa delle opere da realizzarsi, redatto sulla scorta dei prezzi indicati dell'ultimo aggiornamento dei "Prezzi Informativi opere edili" della Camera di Commercio di Vicenza.

Superficie di pavimento (mq)	Percentuale A	ZTO (*)	Percentuale B
<=100	2	A	5
>100, <=500	3	B, C	4
>500	5	Altre zone	3

(*) o tessuto del PI equipollente.

Il direttore dei lavori, all'atto della comunicazione di ultimazione dei lavori, presenta in forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art.47 D.P.R. 445/2000) l'entità economica finale dei lavori realizzati, sulla quale l'ufficio comunale competente calcolerà l'eventuale conguaglio del costo di costruzione.

Per quanto riguarda la determinazione della quota del costo di costruzione riferita alla residenza si farà riferimento alle vigenti tabelle regionali.

Art. 4 Parametri per il calcolo degli oneri di urbanizzazione

Con riferimento alle tabelle A1, A2, A3 dell'allegato A della L.R. 61/85, l'individuazione della "*classe di ampiezza*" e dell'*"andamento demografico"*, a cui appartiene il Comune di Sovizzo dovrà essere effettuata annualmente, in sede di manovra finanziaria al bilancio di previsione del Comune.

Art. 5 - Corresponsione del contributo

Il contributo di costruzione è corrisposto entro il ritiro del permesso di costruire o di presentazione della DIA/SCIA, mediante versamento al Comune su conto corrente postale o bonifico bancario. Su richiesta dell'interessato potrà essere rateizzato, con le modalità del successivo articolo 6.

Nei casi di DIA/SCIA, il titolare è tenuto ad allegare ad esse l'attestazione di pagamento del contributo di costruzione, calcolato dal progettista o, su richiesta, dal competente ufficio comunale immediatamente prima della presentazione del titolo edilizio; il pagamento successivo alla presentazione della DIA/SCIA comporta l'applicazione delle maggiorazioni previste dall'art. 42 del D.P.R. 380/01.

Art. 6 - Pagamento rateale del contributo

Il contributo di costruzione, su richiesta dell'interessato, potrà essere versato in non più di quattro rate semestrali, la prima delle quali da versarsi all'atto del ritiro del permesso di costruire o presentazione della DIA/SCIA.

Nei casi sopraddetti il pagamento delle somme residue dovrà essere garantito mediante polizza fideiussoria, la quale dovrà prevedere, in particolare, la rinuncia alla preventiva escussione di cui all'art. 1944 del codice civile e la validità fino allo svincolo espresso da parte del Comune. Su richiesta dell'interessato potrà eventualmente essere autorizzata la riduzione del massimale della polizza in conseguenza dei pagamenti effettuati.

In tutti i casi di pagamento rateale, l'ufficio comunale competente non darà avviso della scadenza della singola rata.

Art. 7 - Casi particolari

L'art.17 del D.P.R. 380/2001 elenca i casi in cui è applicabile la riduzione o l'esonero dal pagamento del contributo di costruzione.

In riferimento a tale articolo, si ritiene opportuno precisare quanto segue:

a. ristrutturazione ed ampliamento di edificio unifamiliare in misura superiore al 20%.

Nel caso di superamento di tale percentuale non verrà riconosciuto alcuno scomputo del contributo e pertanto verrà pagato per intero.

Per la definizione di edificio unifamiliare si farà riferimento alla definizione di cui all'art. 1 bis c. 1 lett. c della L.R. 14/09. Per usufruire dell'esenzione richiamata l'edificio dovrà essere unifamiliare sia prima che dopo l'intervento edilizio.

b. varianti a DIA/SCIA ed a permessi di costruire, che comportino aumenti di superficie e/o volume o mutamento della destinazione d'uso urbanisticamente rilevanti dei locali.

Il contributo verrà calcolato e applicato, secondo le tabelle vigenti, con riferimento alle porzioni di immobile previste in aumento o soggette a mutamento di destinazione d'uso. Nel caso di quest'ultima tipologia di intervento, il calcolo verrà effettuato sottraendo il contributo dovuto per la nuova destinazione da quello determinato secondo la destinazione attuale-concessa. Differenze negative del contributo di costruzione riferite agli oneri di urbanizzazione non daranno diritto a rimborsi da parte del Comune. Per gli interventi già eseguiti al momento della presentazione della relativa istanza, al contributo saranno applicate le maggiorazioni previste dall'art. 36 del D.P.R. 380/01.

c. completamento opere (art. 15 D.P.R. 380/01).

E' dovuto il pagamento della quota del costo di costruzione, calcolata con riferimento all'importo delle opere da eseguire. L'entità delle opere da eseguire dovrà essere indicata mediante un computo metrico estimativo redatto dal progettista e/o dal direttore dei lavori sulla scorta dei prezzi indicati dell'ultimo aggiornamento dei "Prezzi Informativi opere edili" della Camera di Commercio di Vicenza. Qualora l'importo delle opere da eseguire sia superiore all'importo tabellare di riferimento, si dovrà fare riferimento per il calcolo del contributo al costo tabellare. Resta la possibilità per il richiedente di chiedere direttamente il calcolo del contributo con riferimento al costo tabellare.

d. completa demolizione di edificio esistente e ricostruzione anche con sagoma diversa.

L'intervento è da equipararsi agli interventi di ristrutturazione edilizia e come tale dovrà essere considerato al fine del calcolo del contributo di costruzione.

e. interventi nelle aree per servizi (F).

Per il calcolo del contributo di costruzione di immobili da realizzarsi in questo tipo di tessuti urbanistici si farà riferimento alle modalità ed a valori previsti per i tessuti equivalenti alle aree omogenee di tipo "C" D.M. 1444/68 salvo quanto previsto nell'allegato "A" della L.R. 61/85.

f. Interventi richiesti ai sensi della L.R. 14/09 e s. m. e i. (piano casa).

Il contributo verrà calcolato e applicato unicamente con riferimento a quanto disposto dalla legge regionale in esame. Non sono applicabili altre forme di riduzione od esenzione del contributo previste da altre norme nazionali in quanto la L.R. 14/09 deve considerarsi norma speciale a carattere derogatorio.

g. attività genericamente definite.

Per la determinazione della destinazione d'uso ai fini calcolo del contributo dovrà farsi riferimento alla destinazione d'uso principale indicata nella relativa iscrizione alla Camera di Commercio Industria, Artigianato ed Agricoltura (CC.I.AA.). Per le altre attività di servizio

non esattamente classificate con l'iscrizione alla CC.I.AA., si farà riferimento per il calcolo del contributo alla destinazione d'uso "direzionale". Qualora una attività non sia iscritta alla CC.I.AA al momento della determinazione del contributo di costruzione, per il calcolo, si farà riferimento alla destinazione di attività analoghe o a quanto previsto nel presente punto.

h. opere pubbliche o di interesse generale realizzate dagli enti istituzionalmente competenti.

Sono da considerarsi opere pubbliche o di interesse generale gli interventi, quantunque non destinati direttamente a scopi propri della pubblica amministrazione, idonei a soddisfare i bisogni della collettività, anche se realizzati e gestiti da privati. Per "*enti istituzionalmente competenti*" s'intendono i soggetti a cui sia stata demandata in via istituzionale la realizzazione di costruzioni di interesse generale, ovvero i privati concessionari dell'Ente pubblico, purchè le opere siano inerenti all'esercizio del rapporto concessorio. Ai fini dell'esenzione del pagamento del contributo di costruzione devono sussistere contemporaneamente entrambi i requisiti.

i. attività artigianali-industriali - quota del contributo afferente al trattamento e smaltimento dei rifiuti e per la sistemazione ambientale (art. 84 L.R. 61/85, art. 19 D.P.R. 380/01).

Il contributo afferente a questa fattispecie verrà determinato in occasione della manovra finanziaria al bilancio di previsione del Comune. Sono escluse dall'applicazione del contributo in esame, unicamente le attività di artigianato di servizio, compatibili con la normativa urbanistica, realizzate all'interno dei tessuti residenziali.

Art. 8 – Riduzioni del contributo (art. 17 D.P.R. 380/01)

Nei casi di interventi individuati dal Piano degli Interventi non interessati da varianti urbanistiche, deroghe o cambi di destinazione d'uso comportanti maggior valore rispetto alla destinazione originaria, gli interventi di densificazione edilizia, per la ristrutturazione, il recupero e il riuso degli immobili dismessi o in via di dismissione, il contributo di costruzione è ridotto in misura del venti per cento rispetto a quello previsto per le nuove costruzioni.

Art. 9 - Sanzioni

Si richiamano le sanzioni di cui all'art. 42 del D.P.R. 380/01 nei casi di ritardo od omissione del pagamento del contributo di costruzione.

Art. 10 - Restituzione del contributo

In caso di mancata utilizzazione del titolo edilizio e nei termini della prescrizione, il contributo è, su richiesta dell'interessato, restituito o devoluto ad altro titolo edilizio, senza il riconoscimento di interessi legali.

Titolo II: contributo straordinario

Art. 11 – Ambito applicativo del contributo straordinario (perequazione) e modalità procedurali (art.16 c.4 lett. d) ter del D.P.R. 380/01)

Ai sensi dell'art. 16 c.4 lett. d) ter del D.P.R. 380/01 si stabilisce che, il maggior valore generato da interventi su aree ed in immobili in variante urbanistica o con cambio di destinazione d'uso da suddividere tra il privato e l'amministrazione comunale è pari al 100%. In linea generale, la ripartizione tra Comune e privato del maggior valore, che acquisisce l'immobile a seguito della trasformazione introdotta a livello urbanistico, dovrà essere devoluta per il 25% al Comune restando a favore del privato il 75%. Sono fatti salvi i casi previsti dal successivo art.12.

Il contributo straordinario è dovuto, previo accordo ai sensi degli articoli 6 e 7 della legge regionale 11/2004, per interventi da effettuarsi nei seguenti ambiti:

- gli ambiti oggetto di PUA e i comparti urbanistici;
- gli ambiti di riqualificazione e riconversione;
- gli interventi di completamento che comportino la necessità di riorganizzare e/o integrare i sistemi delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria relativamente all'ambito insediativo;
- altri comparti soggetti ad intervento edilizio diretto, individuati dal PI;
- interventi di edilizia produttiva realizzabili in deroga o variante allo strumento urbanistico generale (artt. 3 e 4 L.R. n. 55/2012).

Nel Piano degli Interventi sono riportati gli accordi pubblico/privato ai sensi dell'art.6 della legge regionale 24 aprile 2004, n. 11 e l'indicazione delle modalità di corresponsione del contributo straordinario.

Il contributo riveste carattere straordinario e, per tali motivi, deve considerarsi aggiuntivo rispetto al contributo di costruzione ed alle normali cessioni gratuite comunque dovute in relazione al tipo di trasformazione urbanistica prevista.

Art. 12 - Quantificazione del valore economico del vantaggio generato dalla trasformazione urbanistica ammessa dal P.I.

La quantificazione del maggior valore generato dagli interventi assoggettati alla "perequazione" avverrà in maniera diversificata, come appresso specificato.

Nuove costruzioni

Il maggior valore viene quantificato come differenza del valore del terreno post trasformazione a seguito dell'approvazione della nuova previsione urbanistica e valore previgente. Per il valore post

trasformazione verrà fatto riferimento ai valori minimi delle aree fabbricabili ai fini IMU vigente alla data di sottoscrizione dell'accordo delle aree limitrofe di analoghe caratteristiche, determinati periodicamente dall'Amministrazione Comunale. Per il valore previgente si farà riferimento allo specifico Valore Agricolo Medio (VAM), determinato annualmente dalla Provincia. Al Valore Agricolo Medio potrà essere aggiunto il valore di eventuali miglorie che dovranno essere descritte e approvate nell'accordo perequativo.

La determinazione del contributo straordinario è pari al 25% del maggior valore generato dalla nuova previsione urbanistica. Nei tessuti riconducibili alle zone "A" ai sensi del D.M. 1444/68, si farà riferimento alla superficie equivalente generata dalla divisione del volume dell'immobile da realizzarsi con un indice fondiario medio virtuale di $1 \text{ m}^3/\text{m}^2$.

Recupero annessi agricoli non più funzionali alla conduzione del fondo

Il recupero ai fini residenziali degli annessi agricoli non più funzionali alla conduzione del fondo è disciplinato dal Piano degli Interventi. Per il calcolo del contributo straordinario si farà riferimento alla superficie equivalente generata dalla divisione del volume esistente dell'immobile con un indice fondiario medio virtuale di $0,5 \text{ m}^3/\text{m}^2$. I valori di riferimento delle aree ante e post trasformazione saranno determinati con le stesse modalità previste per le nuove costruzioni. Il valore IMU di riferimento sarà quello vigente per le zone agricole.

Esecuzione di interventi in deroga o variante allo strumento urbanistico generale (artt. 3 e 4 L.R. n. 55/2012)

Per il calcolo del contributo straordinario si farà riferimento ai principi generali contenuti nel presente regolamento adattati alle singole fattispecie. Le modalità applicative dovranno essere riportate nella convenzione che regolerà l'attuazione dell'intervento (art. 5 L.R. n. 55/2012).

Art. 13 - Individuazione degli interventi soggetti all'applicazione del contributo straordinario in forma agevolata

Gli interventi di cui al precedente art.11, qualora finalizzati alla costruzione o trasformazione di un edificio destinato alla prima abitazione dell'avente titolo o dei suoi parenti fino al secondo grado (figli, fratelli, nipoti diretti, nonni) sono soggette all'applicazione di un contributo straordinario agevolato pari al 10% di quello altrimenti dovuto con i criteri definiti dai precedenti articoli 11 e 12, alle seguenti condizioni:

- 1) venga realizzata o trasformata una volumetria urbanistica massima di mc. 500; qualora l'intervento riguardi una volumetria maggiore non si avrà diritto alla riduzione, ovvero la perequazione verrà calcolata applicando totalmente il parametro del 25%;

- 2) il/i beneficiario/i si impegni/no a non cedere l'immobile, a non affittarlo anche parzialmente né a costituire sullo stesso diritti reali di godimento per un periodo di 10 anni dalla data del certificato di agibilità del fabbricato a favore di persone diverse da quelle sopra indicate;
- 3) il/i beneficiario/i si impegni/no a trasferire la residenza nell'immobile oggetto dell'agevolazione entro 6 mesi dalla data dell'agibilità e mantenervi la residenza continuativamente per almeno 10 anni da tale data.

Per usufruire delle agevolazioni previste dal presente articolo devono sussistere tutte le precedenti condizioni.

La riduzione della perequazione al 10% potrà essere riconosciuta anche a coloro che rientrando nelle medesime condizioni sopra riportate, abbiano già sottoscritto gli accordi allegati ad un precedente Piano degli Interventi mediante la sottoscrizione di un nuovo accordo.

Qualora per esigenze sopravvenute, con la sola esclusione della causa di morte del beneficiario, il sottoscrittore dell'accordo o i suoi aventi causa, intendessero vendere o affittare o costituire altri diritti reali di godimento sull'immobile entro dieci anni dalla intervenuta agibilità del medesimo, dovranno preventivamente comunicarlo al Comune. In questo caso si applicherà un indennizzo-penale secondo il seguente schema di calcolo:

$$\boxed{(\text{perequazione al 25\%} - \text{perequazione al 10\%}) \times 1,5 = \text{importo base}}$$

All'importo così calcolato sarà riconosciuta una detrazione del 10% per ogni anno intercorso tra la data dell'agibilità dell'immobile e la data di stipula degli atti di cui al precedente punto 2).

L'importo finale così calcolato sarà infine rivalutato con l'applicazione degli interessi legali vigenti nel periodo intercorrente dalla data di agibilità dell'immobile sino alla data di richiesta della svincolo. L'accordo perequativo dovrà comunque riportare la seguente clausola *"la cessione dell'immobile a favore di persone diverse dai parenti oltre il II° grado (figli, fratelli, nipoti diretti, nonni) è subordinata alla preventiva comunicazione al Comune e all'assolvimento dell'obbligo del pagamento dell'indennizzo penale. Lo svincolo degli obblighi contenuti nel presente accordo avverrà con delibera di Giunta Comunale di presa d'atto del pagamento dell'indennizzo- penale"*.

Lo stesso indennizzo-penale sarà dovuto anche nel caso in cui chi ha usufruito dell'agevolazione non trasferisca la residenza nell'immobile oggetto dell'agevolazione entro 6 mesi dalla data dell'agibilità e non la mantenga ininterrottamente per almeno 10 anni da tale data.

Art. 14 - Modalità di conferimento del contributo straordinario

Le possibili modalità di corresponsione del contributo straordinario, che dovranno essere contenute nell'accordo stipulato ai sensi dell'art.6 della L.R. 11/2004 sono le seguenti:

1. la realizzazione di opere pubbliche eccedenti a quelle previste per legge e comunque non comprese nell'ambito del Piano Urbanistico Attuativo (PUA) o del permesso di costruire convenzionato;
2. la cessione di aree edificabili superiori a metri quadri 500 o di altre aree o immobili di rilevante interesse pubblico;
3. in numerario.

Le modalità di cui ai precedenti punti potranno coesistere all'interno di uno stesso accordo.

In ogni caso al momento della protocollazione dell'accordo sottoscritto, dovrà essere versata a titolo di caparra confirmatoria un importo pari al 10% del contributo straordinario previsto. Tale caparra sarà eventualmente scomputata dall'ammontare del prezzo di cessione dell'immobile e/o dall'ammontare del contributo straordinario. Il saldo dovrà essere versato secondo quanto stabilito nei singoli accordi.

In caso di mancato avvio degli interventi (effettivo inizio dei lavori) contenuti nell'accordo entro il termine quinquennale di validità del Piano degli Interventi, fatte salve le possibilità di rinnovo dello stesso, la caparra sarà incamerata dall'Amministrazione a titolo di penale.

Art. 15 - Casi particolari

E' fatta salva la possibilità per l'Amministrazione Comunale di derogare a quanto stabilito nei precedenti punti, in presenza di motivate, specifiche situazioni che, per impatto urbanistico, estensione territoriale e/o valenza di riqualificazione urbanistica o ambientale, necessitano di una diversa strutturazione dell'accordo urbanistico. In tali casi potranno essere stabiliti valori del contributo straordinario diversi rispetto a quanto stabilito ai precedenti punti.

Art. 16 - Accordi previgenti

L'Amministrazione Comunale si impegna a garantire la validità ed efficacia degli accordi sottoscritti ai sensi dell'art.6 della legge regionale 24 aprile 2004, n. 11 per il periodo in essi stabilito. Resta salva la possibilità per chi ha sottoscritto gli accordi che costituiscono parte integrante del vigente Piano degli Interventi di addvenire ad un nuovo accordo, che andrà a sostituire il precedente.

Titolo III: indennità pecuniaria

Art. 17 - determinazione dell'indennità

L'indennità pecuniaria di cui all'articolo 167 del decreto legislativo 42/2004 esuccessive modificazioni viene determinata con riferimento alle modalità stabilite dal D.M. 16 settembre 1997, recante "Determinazione dei parametri e delle modalità per la qualificazione dell'indennità risarcitoria per le opere abusive realizzate nelle aree sottoposte a vincolo".

Il richiedente l'accertamento di compatibilità paesaggistica ai sensi dell'art. 167 del D.Lgs. 42/04 allega all'istanza una perizia giurata di stima del profitto conseguito dalla esecuzione delle opere abusive, sottoscritta da un professionista abilitato.

È qualificato profitto la differenza tra il valore dell'opera realizzata ed i costi sostenuti per la esecuzione della stessa, alla data di effettuazione della predetta perizia.

In relazione alle opere eseguite, rapportate alle tipologie indicate nell'allegato alla L. 47/85, l'indennità pecuniaria non può essere inferiore ai seguenti valori:

Tipologia	Valore minimo (euro)
4 Opere realizzate in difformità dal titolo edilizio che non comportino aumenti della superficie utile o del volume assentito; opere di ristrutturazione edilizia, come definite dall'art. 3 del DPR. 380/01, realizzate senza titolo edilizio o in difformità da esso; opere che abbiano determinato mutamento di destinazione d'uso.	516,46
5, 6 Opere di restauro e di risanamento conservativo come definite dall'art. 3 del DPR. 380/01, realizzate senza titolo edilizio o in difformità da esso, nelle ZTO A di cui al DM. 2 aprile 1968, qualora non si tratti di interventi finalizzati all'adeguamento igienico e funzionale. Opere di restauro e di risanamento conservativo, come definite dall'art. 3 del DPR. 380/01, realizzate senza titolo edilizio o in difformità da esso.	387,34
7 Opere di manutenzione straordinaria, come definite dall'art. 3 del DPR. 380/01, realizzate senza titolo edilizio o in difformità da esso; opere o modalità di esecuzione non valutabili in termini di superficie o di volume e varianti riconducibili ai lavori di cui all'articolo 15 della L. 47/85.	258,23

art. 18 - corresponsione dell'indennità

Il pagamento dovrà essere effettuato entro trenta giorni dal favorevole parere della competente soprintendenza, espresso ai sensi dell'art. 167 del D.lgs. 42/04.

Titolo IV: sanzioni per la ritardata presentazione della domanda di agibilità

Art. 19 - modalità di corresponsione della sanzione

Le sanzioni di cui all'art. 24 del D.P.R. 380/01 dovranno essere corrisposte al Comune secondo le seguenti modalità:

- € 77,00 nel caso in cui la domanda sia presentata nei successivi 30 giorni dallo scadere del termine di cui al citato art. 25 comma i del D.P.R. 380/2001;
- € 154,00 nel caso in cui la domanda sia presentata tra i 31 giorni e i 60 giorni dallo scadere del termine di cui al citato art. 25 comma i del D.P.R. 380/2001;
- € 231,00 nel caso in cui la domanda sia presentata tra i 61 giorni e i 120 giorni dallo scadere del termine di cui al citato art. 25 comma I del D.P.R. 380/2001;
- € 464,00 nel caso in cui la domanda sia presentata oltre i 120 giorni dallo scadere del termine di cui al citato art, 25 comma i del D.P.R. 380/2001.

Successivamente alla scadenza dell'ultimo termine e sino alla data di presentazione della domanda di agibilità verranno applicati gli interessi legali all'importo base di €. 464,00.

Titolo V: diritti di segreteria per DIA, SCIA e istanze per insegne pubblicitarie

Art. 20 – modalità di pagamento

I diritti di segreteria, quantificati periodicamente dall'Amministrazione comunale, dovranno essere corrisposti prima o all'atto di protocollazione della pratica. Unitamente all'istanza dovrà altresì essere allegata copia dell'attestazione dell'avvenuto pagamento dei diritti.

Art. 21 – sanzioni

In caso di mancata inclusione dell'attestazione di pagamento o mancato pagamento dei diritti nei termini previsti dal precedente art. 20, verrà applicata una maggiorazione a titolo di penale di €. 10,00. Il pagamento dei diritti e la penale deve comunque avvenire entro 30 giorni dalla data di protocollazione dell'istanza. Trascorso inutilmente anche questo ultimo termine si procederà con ingiunzione di pagamento delle somme dovute al Comune, maggiorate delle spese di notifica del provvedimento di pagamento.

Art. 22 - disposizioni finali

Sono abrogate tutte le precedenti disposizioni comunali in contrasto con il presente regolamento, in particolare le delibere di Consiglio Comunale nn° 57 del 27/07/1979, 102 del 31/10/1980, 88 del 17/10/1985, 91 del 17/10/1985, 111 del 19/12/1985, 34 del 22/04/1986, 138 del 29/11/1990, 12 del 25/03/1993, 43 del 29/06/1993, 90 del 29/10/1996, 91 del 29/10/1996, 32 del 03/06/1997.